

SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS !

NEWSLETTER N.140 DEL 09/12/13



**NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI**

(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

PROFILI DI RISCHIO PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE E LAVORI USURANTI	1
L'ILVA E LA SCONFITTA DELLA FIOM	6
PROFILO DI RISCHIO PER L'ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE CARICHI	8
UN VADEMECUM PER LIMITARE I DANNI DA ESPOSIZIONE A RADIOFREQUENZA	11
PROFILO DI RISCHIO PER L'ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA	13

PROFILI DI RISCHIO PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE E LAVORI USURANTI LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.34

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un'utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

QUESITO

Vogliamo richiamare l'attenzione sulla nostra categoria di lavoratori della pubblica amministrazione, costantemente esposta a rischio: la polizia municipale.

Noi riteniamo di essere sottoposti a svariati fattori di rischio per la salute: forti stress psicofisici derivanti da un ambiente di lavoro dannoso, esposizione al caldo e al freddo, un ambiente di lavoro degradato da inquinamento atmosferico e acustico, un habitat caotico e dannoso come la strada sulla quale avviene gran parte della nostra attività.

Inoltre siamo sottoposti a richieste sempre più gravose, di turni sempre più pesanti, del ricorso allo straordinario per sopperire le enormi carenze di organico, con conseguente ricorso a servizi serali o notturni.

Mancano non solo i DPI, manca soprattutto una adeguata formazione professionale e manca un'adeguata organizzazione dei servizi adatta a prevenire le malattie professionali attraverso migliori condizioni di vita e di lavoro.

Alla luce di quanto detto, quali sono secondo te i principali fattori di rischio che dovrebbe contenere il Documento di Valutazione del Rischio per la nostra categoria lavorativa?

Inoltre pensi che ci siano gli estremi per inserire i lavoratori della Polizia Municipale nelle categorie usuranti?

RISPOSTA

Ciao,

innanzitutto parto dalle vostre considerazioni per definire a livello generale (anche secondo quanto disposto dal D.Lgs.81/08) il profilo di rischio degli addetti alla Polizia Municipale (nel seguito "addetti alla PM").

Vi consiglio, di fare comunque riferimento anche al Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR"), che il vostro Comune deve avere predisposto secondo quanto disposto dagli articoli 17, 28, 29 del D.Lgs.81/08 e che deve essere messo a disposizione dei vostri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Passerò poi a verificare se, sulla base della normativa vigente, le attività svolte dagli addetti alla PM possano essere inserite all'interno della categoria dei cosiddetti "lavori usuranti".

PROFILI DI RISCHIO PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

Sicuramente gli addetti alla PM sono soggetti a numerosi fattori di rischio che, secondo consolidate linee guida sulla valutazione del rischio da SLC (ad esempio documento dell'INAIL "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato", maggio 2011: <http://85.18.194.67/focusstresslavorocorrelato/documenti/manuale.pdf>), sono causa di stress:

- inadeguato confort acustico;
- microclima non favorevole;
- lavoro a rischio di aggressione;
- scarsa definizione dei compiti;
- inadeguatezza delle risorse umane allo svolgimento del lavoro;
- variazioni imprevedibili della quantità di lavoro;
- necessità di prendere decisioni rapide;
- elevata responsabilità verso terzi;
- presenza di lavoro a turni;
- sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse persone;
- insufficiente autonomia per l'esecuzione dei compiti.

In mancanza però della possibilità di eseguire una valutazione più dettagliata, per poter asserire in maniera "ufficiale" che, secondo le definizioni correlate al D.Lgs.81/08, il lavoro degli addetti alla PM sia caratterizzato o meno e in che misura da rischio da SLC, occorre fare riferimento allo specifico DVR, redatto secondo i contenuti dell'articolo 28, comma 1 del D.Lgs.81/08:

"La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) [...] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 [...]".

La valutazione del rischio da SLC deve essere condotta secondo i contenuti delle "Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato", diffuse con lettera circolare del 18/11/10 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e secondo criteri di valutazione contenuti in linee guida consolidate, quali ad esempio quelle contenute nel citato documento INAIL.

Ovviamente si dà per scontato che il documento di valutazione del rischio da SLC sia stato redatto dal Comune in maniera corretta, ma in ogni caso, a seguito di vertenze o contenziosi, l'unico documento ufficiale da cui partire è la valutazione del rischio da SLC formalizzata dall'azienda.

LAVORO NOTTURNO

Ai sensi della normativa vigente (articolo 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs.66/03) è definito come "lavoratore notturno":

"qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno [periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino] svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale";

oppure

"qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno [cioè lavoro svolto nel periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino] per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno".

Una volta verificato che gli addetti alla PM rientrano in tale categoria, il solo fatto di svolgere lavoro notturno comporta di per sé un fattore di rischio legato sia ad aspetti fisici (alterazione dei normali ritmi sonno-veglia), che psichici con evidente aumento del rischio da SLC.

RISCHIO DA INVESTIMENTO E RISCHIO LEGATO ALLA GUIDA DA AUTOVETTURE

Anche senza andare a verificare quanto esposto nel DVR, appare evidente che per gli addetti alla PM questi fattori di rischio siano decisamente maggiori rispetto ad altre tipologie lavorative, contribuendo peraltro all'aumento del livello di SLC.

Va inoltre aggiunto che la guida di autovettura comporta per gli addetti alla PM una sorveglianza sanitaria specifica per accertamento di assenza di condizioni di alcol dipendenza (articolo 41, comma 4).

MICROCLIMA

Anche in questo caso occorre fare riferimento al DVR redatto dal Comune, con particolare riferimento al rischio da esposizione a microclima e in particolare quello derivante da ambienti estremi caldi di estate e ambienti estremi freddi d'inverno.

In questo caso è però evidente che gli esiti della valutazione non possono che essere scontati e non possono individuare che un fattore di rischio elevato per la salute, sia d'estate (esposizione al sole con temperature ambiente superiori ai 30°C, associate alla permanenza su superfici con temperatura superiore ai 50 °C), che d'inverno (temperature ambiente inferiori ai 0°C associate a vento, pioggia, neve).

A tale proposito è esemplificativa la Sentenza n.66/08 della Corte dei Conti Toscana del 01/02/08, che individua un preciso nesso causale tra malattia professionale (cardiopatía ischémica) di un addetto alla PM e il l'esposizione a rischio microclimatico da ambiente severo freddo (stress fisico).

La Sentenza n.66/08 della Corte dei Conti Toscana del 01/02/08 è scaricabile all'indirizzo:

<http://www.cobaspisa.it/wp-content/uploads/2013/11/sentenza-66-08-Corte-Conti-Toscana.pdf> ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Rimandando sempre e comunque al DVR ufficiale del Comune, è indubbio che la presenza pressoché continuativa in aree con elevato inquinamento atmosferico da traffico veicolare e da emissioni degli impianti di riscaldamento delle abitazioni comporti un'esposizione ad agenti chimici nocivi.

Il livello di rischio deve però essere accuratamente individuato mediante specifici campionamenti ambientali e personali, per i quali si possono attingere comunque i dati ai campionamenti effettuati da ARPA per valutare la qualità dell'aria.

ESPOSIZIONE A RUMORE

Rimandando sempre e comunque al DVR ufficiale del Comune, si ritiene che in condizioni usuali di servizio, l'esposizione media giornaliera o settimanale di un addetto alla PM non superi i livelli inferiori di azione definiti per il rumore dal D.Lgs.81/08 (80 dB(A)) e che pertanto non si possa configurare la presenza di rischio per la salute dell'addetto, in termini di possibili danni agli organi dell'udito.

Indubbiamente però la presenza costante in ambienti comunque rumorosi, tra l'altro caratterizzati da tipologie di rumore particolarmente infastidenti (ad esempio suono di clacson, sirena di ambulanze), aumenti il livello di SLC.

FATTORI LEGATI A DIFFERENZE DI GENERE E DI ETA'

Non vanno assolutamente trascurati, nell'ambito di un valutazione dei rischi per la salute degli addetti alla PM, anche i fattori legati alla differenze di genere e di età (la cui valutazione è esplicitamente richiesta dall'articolo 28, comma 1 del D.Lgs.81/08).

Per quanto riguarda la differenza di genere occorre mettere in evidenza come i rischi sopra citati abbiano un effetto negativo decisamente maggiore nelle lavoratrici in gravidanza, tanto che l'articolo 9, comma 3 del D.Lgs.151/03 proibisce esplicitamente il lavoro operativo per le addette alla PM durante il periodo di gravidanza.

Per quanto riguarda l'età, è evidente che i fattori di rischio sopra delineati per gli addetti alla PM aumentano i propri effetti negativi all'aumentare dell'età dell'addetto

ASSENZA O CARENZA DI DPI

I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) devono essere forniti dal datore di lavoro ai lavoratori, in funzione dei rischi specifici individuati nel DVR (articolo 77, comma 1 del D.Lgs.81/08).

Da una prima analisi dei fattori di rischio individuati, agli addetti alla PM devono essere forniti almeno i seguenti DPI:

- indumenti ad alta visibilità;
- indumenti di protezione dal freddo e dalla pioggia;
- protezione delle vie respiratorie;
- calzature di sicurezza con puntale rinforzato e resistenti all'acqua.

Non appare appropriato la consegna di DPI di protezione dell'udito, sia perché ragionevolmente i livelli di rumore a cui sono esposti gli addetti alla PM non li richiedano, sia perché tali DPI potrebbero influenzare negativamente la percezione di segnali acustici di pericolo.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Come ogni categoria di lavoratori, anche per gli addetti alla PM vige l'obbligo per il datore di lavoro di erogare informazione e formazione generale e specifica (articoli 36 e 37 del D.Lgs.81/08).

La formazione deve essere erogata secondo quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 n.221/CSR e per quanto riguarda gli addetti alla PM, trattandosi di attività a rischio medio (secondo l'individuazione delle macrocategoria di rischio relativa ai codici ATECO di cui all'Allegato 2 dell'Accordo citato) deve comportare 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione sui rischi specifici.

LAVORI USURANTI

In merito al fatto che gli addetti alla PM rientrino o meno tra i lavoratori sottoposti a cosiddetti "lavori usuranti", occorre ancora una volta fare riferimento alla legislazione vigente.

Ad oggi trova applicazione il Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n.67 "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2011, n.183", scaricabile all'indirizzo:

<http://www.cobaspisa.it/wp-content/uploads/2013/11/Decreto-Legislativo-67-11.pdf>

Tale Decreto stabilisce al comma 1 dell'articolo 1 "Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti" quanto segue:

"In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;

b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo".

Nel caso degli addetti alla PM non trovano applicazione ovviamente, per le caratteristiche stesse dell'attività lavorativa, le definizioni di cui alle lettere c) e d).

Per quanto riguarda invece la lettera a), l'articolo 2 del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19/05/99, recita, al comma 1, quanto segue:

"Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;*
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;*
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;*
- lavori in cassoni ad aria compressa;*
- lavori svolti dai palombari;*

- *lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;*
- *lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;*
- *lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;*
- *lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità".*

Il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19/05/99 è scaricabile all'indirizzo:

<http://www.cobaspisa.it/wp-content/uploads/2013/11/Decreto-Ministeriale-19-05-99.pdf>

Sulla base delle sopracitate definizioni di lavori usuranti, è evidente, che al di là dei rischi specifici sopracitati, la normativa vigente non fa rientrare quella degli addetti alla PM, per la natura delle attività, tra le mansioni sottoposta a lavori usuranti riportati nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19/05/99, sopra riportato.

Invece per quanto riguarda la lettera b), gli addetti alla PM possono però rientrare comunque all'interno della classificazione di lavoratori addetti a lavori usuranti, se, indipendentemente dalla tipologia dell'attività lavorativa, essi possono essere definiti "lavoratori notturni", secondo le definizioni riportate dalla lettera b) stessa, che riporto, esemplificando, a seguire:

- *lavoratori a turni (cioè lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni), che prestano la loro attività nel periodo notturno (definito come un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;*
- *al di fuori dei casi di cui sopra, lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.*

Se i turni di lavoro per gli addetti alla PM rientrano nella casistica di cui sopra, gli addetti stessi possono essere definiti, secondo il D.Lgs.67/11, come "lavoratori notturni" e di conseguenza come "lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti".

In conseguenza di ciò, nelle ipotesi di cui sopra, gli addetti alla PM possono usufruire del trattamento pensionistico agevolato, indicato nel D.Lgs.67/11, purché (articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto):

"i lavoratori [...] abbiano svolto una o più delle attività lavorative [particolarmente faticose e pesanti] per un periodo di tempo pari:

a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018".

Al di là della definizione di "lavoro usurante" o meno, per gli addetti alla PM, per tutto quanto attiene all'aspetto previdenziale non sono in grado di entrare nel merito e vi rimando quindi al parere di un esperto di diritto del lavoro.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Marco

L'ILVA E LA SCONFITTA DELLA FIOM

Da: Contropiano

<http://www.contropiano.org>

Nell'agosto del 2012 davanti alla pesante contestazione da parte di centinaia di lavoratori dell'Ilva di Taranto del comizio di CGIL, CISL, UIL, mi permisi di invitare ad una riflessione profonda il sindacato e a non sottovalutare quel segnale. Quell'invito venne liquidato da Landini, dalla segreteria di Taranto e dalla maggioranza del gruppo dirigente FIOM come un regalo a teppisti da stadio e delinquenti comuni e divenne parte del processo che di lì a pochi mesi operò la mia destituzione da segretario nazionale con la rottura della maggioranza congressuale che aveva retto la FIOM dal 2002.

Si è incaricato il voto degli operai Ilva della scorsa settimana di mostrare quale fosse la reale portata di quel segnale.

Oggi gran parte del gruppo dirigente che ha gestito negli ultimi tre anni l'acciaieria di Taranto, a partire dal segretario Landini, ammette la sconfitta e non potrebbe essere diversamente.

Tuttavia per la FIOM il risultato delle elezioni RSU all'Ilva di Taranto non è solo una semplice, per quanto dura, sconfitta in un rinnovo della rappresentanza sindacale di fabbrica.

Non è un infortunio, un evento che può essere circoscritto a un territorio o a un settore.

Se per l'USB e il sindacalismo di base il risultato dell'Ilva è una vittoria senza precedenti nel settore metalmeccanico privato, per la FIOM è il primo vero pesante crollo di consenso tra gli operai negli ultimi vent'anni e come tale ha un valore generale. Ciò accade a tre anni di distanza dal referendum di Mirafiori, da quel no della FIOM a Marchionne che, su Pomigliano e quella resistenza operaia, aveva costruito la straordinaria manifestazione del 16 ottobre 2010 conquistando un consenso tra i lavoratori che andava ben al di là dei metalmeccanici.

E' quindi in questi tre anni di storia sindacale e politica che vanno ricercate le ragioni di una debacle di tali dimensioni.

La FIOM non è sconfitta in quanto incompresa e persino contrastata da un sottoproletariato, anch'esso parte del sistema clientelare costruito dai Riva a suon di milioni di euro, che non ha riconosciuto la radicalità e determinazione del sindacato, ipotesi a cui qualche dirigente allude. Un'idea alquanto bizzarra che auto assolve i gruppi dirigenti e che prevede come unica soluzione la sostituzione degli operai...

La FIOM è sconfitta perché vissuta dai lavoratori come parte del palazzo, parte di un teatrino della politica ormai logoro e privo di ogni credibilità, specie quando il teatrino è condito dalla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche che palesano il consociativismo della sinistra politica e sociale cortigiana.

Si paga il prezzo dell'accettazione della FIOM dei tanti provvedimenti dei governi a difesa degli interessi dei Riva contro i magistrati che, per l'acciaio e non solo, hanno derogato al diritto alla salute dei lavoratori e della popolazione consentendo di continuare a produrre, inquinare e uccidere.

Dialoganti con i governi e i potentati ma durissimi nella gestione della vita interna all'organizzazione, sino al punto da cancellare, destituire parte di delegati e iscritti FIOM all'Ilva.

In una vicenda certamente complessa, delicata e tutt'altro che trasparente che, ho già avuto modo di richiedere nelle sedi formali, andrebbe indagata con una commissione interna, allo scopo di rendere evidente, una volta per tutte, al comitato centrale della FIOM quanto accaduto a Taranto.

Quello che sappiamo con certezza è che c'è stato un grande consenso dei lavoratori ai delegati cacciati dalla FIOM e oggi raccolti sotto le bandiere dell'USB, un'organizzazione che nell'ultimo anno a Taranto ha sostenuto scioperi anche a oltranza, proteste e manifestazioni per il diritto alla salute, alla sicurezza, al lavoro, rivendicando l'esproprio ai Riva dell'Ilva senza demonizzare la questione del reddito.

Quello che sappiamo con certezza è che la parte cacciata è stata considerata per anni il riferimento di fabbrica della FIOM, il volto barricadero all'Ilva che ha subito licenziamenti, provvedimenti disciplinari e mobbing da parte dell'azienda.

Se questo è il quadro, non è difficile capire le ragioni del tracollo di consensi tra gli operai e il travaso di voti dalla FIOM all'USB.

Quando un'organizzazione si mostra così slegata dalla città, così incapace di misurarsi con la inevitabile complessità e contraddittorietà di quel rapporto città/fabbrica, quando i proclami di un nuovo modello di sviluppo si infrangono sulle polveri di un'acciaiera il risultato è certo.

Proprio per queste ragioni il voto Ilva assume un carattere generale. In un'occasione che poteva essere una vertenza esemplare su salute, ambiente, diritto al lavoro e al reddito, contrasto alle politiche del Governo, nuovo intervento pubblico in economia, denuncia del malaffare padronale e del suo vasto sistema di corruzione, la FIOM è mancata clamorosamente o peggio è apparsa complice.

La sostanza è che siamo di fronte al primo esplosivo segnale del mesto rientro della maggioranza del gruppo dirigente FIOM in quella normalità "confederale" che è esattamente la negazione di 15 anni di battaglie dentro e fuori la CGIL.

Anche chi non è addentro ai tecnicismi sindacali comprende senza difficoltà che le parole e le azioni della FIOM di Genova 2001, dei 21 giorni di Melfi, delle lotte per il contratto nazionale, della battaglia contro il protocollo del welfare nel 2007, dell'alterità alla deriva CGIL consacrata in due congressi su posizioni alternative e cementata da una pratica contrattuale coerente sono ben altra cosa di quelle che accompagnano l'abbraccio all'accordo del 28 giugno che accoglie le deroghe e di quello all'accordo del 31 maggio che cancella le libertà sindacali.

I nodi prima o poi vengono al pettine. Il ripetuto utilizzo dell'orgoglio operaio del no a Pomi-gliano e Mirafiori di tre anni fa non paga più per la semplice ragione che parla di un ricordo appunto, non dell'attualità, non di una pratica che ancora tenta di rispondere alla condizione dei lavoratori in una fase difficilissima. Il ricordo di una radicalità e di una determinazione oggi sacrificata al pragmatismo, alla responsabilità ed al realismo rassegnato dei gruppi dirigenti.

Con il voto Ilva e il rientro nella maggioranza CGIL al congresso si certifica la chiusura della lunga stagione FIOM che, dal 1996 al 2011, seppur in maniera contraddittoria, ha segnato la storia sindacale di questo paese impedendo la normalizzazione del quadro sindacale e la corporativizzazione del sistema puntando su democrazia, indipendenza e conflitto.

Emendare il documento Camusso è apporre una qualche virgola a un testo che rivendica la bontà della propria linea sindacale di questi anni. Guarda caso quella che ha consentito la distruzione del sistema di protezione sociale senza colpo ferire. Virgole significative certo, ma pur sempre virgole. Il sindacato è un'altra cosa.

Sergio Bellavita
Dirigente della FIOM, Rete 28 aprile/CGIL

PROFILO DI RISCHIO PER L'ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE CARICHI

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

07 novembre 2013

Le indicazioni dell'Inail sui profili di rischio dell'addetto alla movimentazione manuale e meccanica dei carichi. I fattori di rischio e le misure di prevenzione. Focus su rischi infortunistici, vibrazioni, movimentazione manuale e lavori ripetitivi.

PuntoSicuro ha presentato in questi anni numerosi articoli, documenti, check-list, circolari, manuali operativi sul tema della movimentazione manuale dei carichi (MMC). Un'attività diffusa in moltissimi comparti e spesso correlata a varie tipologie di incidenti e malattie professionali.

Alla ricerca di materiali utili per la prevenzione, con riferimento alla ricerca Inail "Profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e pubblici esercizi: Industrie Meccaniche", ci soffermiamo su una scheda Inail/ex Ispesl relativa al "Profilo di Rischio" degli addetti alla movimentazione manuale e meccanica dei carichi.

Come per le altre schede anche in "Scheda Profilo di Rischio SPR 1 Addetto alla movimentazione manuale e meccanica dei carichi" si danno innanzitutto informazioni sulla mansione in oggetto.

L'attività di questo lavoratore, specializzato nella movimentazione di materie prime, semilavoratori e prodotti finiti, consiste in:

- scaricare la materia prima da lavorare in arrivo e stoccarla in magazzino;
- trasporto in reparto della materia prima da lavorare (approvvigionamento);
- eventuale trasporto in altro reparto;
- stoccaggio del prodotto finito in magazzino per la successiva spedizione;
- stoccaggio degli scarti della lavorazione/rifiuti in apposite aree.

Questi sono i principali fattori di rischio:

- traumi, lacerazioni, contusioni, ferite, provocati da cadute al piano, scivolamenti, caduta materiale;
- elettrocuzione o ustioni causate dal contatto con parti in tensione delle macchine;
- lesioni a carico dell'apparato uditivo (ipoacusia, perdita dell'udito) causate dall'elevato rumore (macchine/impianti in reparto produttivo);
- lombalgie e traumi al rachide dovuti alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (vibrazioni trasmesse dalle attrezzature per il trasporto materiale e dalle macchine/impianti a terra in reparto produttivo);
- esposizione a radiazioni ottiche artificiali (nel caso di lavorazioni a caldo che emettono radiazione luminosa infrarossa);
- esposizione a campi elettromagnetici (nel caso di utilizzo per la produzione di forni ad induzione magnetica);
- stress termico provocato dal microclima (sbalzi di temperatura esterno-interno);
- malattie respiratorie, dermatologiche e a carico dell'apparato digerente dovuto rispettivamente a inalazione, contatto o ingestione di prodotti chimici;
- lesioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico causate da lavoro ripetitivo e dalla MMC.

Ci soffermiamo ora sulle misure di prevenzione e protezione.

Queste le misure di prevenzione per i rischi infortunistici presentate nella scheda:

- i pavimenti dei luoghi di lavoro devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli, nonché esenti da cavità o piani inclinati pericolosi;
- mantenere l'area di lavoro in ordine ed evitare l'accumulo di materiale che possa intralciare i movimenti dell'operatore;
- dotare gli ambienti di lavoro di sufficiente illuminazione naturale e/o artificiale;
- dotare l'ambiente di lavoro di idonea segnaletica di sicurezza e vietare l'accesso alle persone non autorizzate e progettare in modo adeguato le vie di circolazione per veicoli e pedoni

- al fine di evitare investimenti, incidenti tra mezzi e ribaltamenti;
- nei lavori in quota adottare idonei parapetti o altre precauzione adatte ad eliminare il pericolo di caduta dall'alto;
 - prevedere idonee procedure e istruzioni operative per lo scarico e lo stoccaggio in magazzino di materie prime;
 - utilizzare scaffalature, bancali, ecc. idonei a sostenere e trattenere il carico da immagazzinare;
 - prevedere idonee procedure ed istruzioni operative per l'approvvigionamento del materiale dal magazzino ai reparti di produzione al fine di evitare un'interferenza con le attività di reparto e ribaltamenti;
 - prevedere idonei sistemi di trattenuta e idonei accessori per imbracatura (catene, fasce, funi);
 - prevedere idonee procedure ed istruzioni operative per l'attrezzaggio di impianti e macchine;
 - in caso di inceppamento della macchina, vietare la rimozione delle protezioni per intervenire e attendere l'intervento di personale specializzato;
 - verificare che le macchine e attrezzature siano dotate dei Requisiti Essenziali di Sicurezza di cui alla Direttiva Macchine o alla specifica Direttiva di Prodotto;
 - verificare che le macchine/impianti immesse sul mercato dopo il 21/09/96 siano corredate da Marcatura CE, Manuale d'istruzione, Dichiarazione di conformità;
 - verificare che le attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2 del D.Lgs.81/08 siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V del medesimo decreto;
 - verificare che nel corso della valutazione dei rischi siano stati individuati i rischi palesi;
 - eseguire manutenzione periodica e programmata delle macchine e delle attrezzature di lavoro al fine di mantenere l'efficienza dei requisiti di sicurezza;
 - prevedere specifiche procedure o istruzioni operative per svolgere tutte le attività che comportano lo stoccaggio, il trasporto e la manipolazione di agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - prevedere procedure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
 - verificare la sicurezza di apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo e sottoporre attrezzature elettriche difettose o che presentano anomalie sospette ad ispezione ed eventuale riparazione da parte di un tecnico elettricista qualificato e mantenere i cavi elettrici in ordine.

In relazione ai rischi fisici la scheda si sofferma sui rischi correlati al rumore, alle vibrazioni (sistema mano-braccio e corpo intero), ai campi elettromagnetici, alle radiazioni ottiche artificiali (ROA) e al microclima.

Rimandando i nostri lettori ad una lettura integrale della scheda, ci soffermiamo su alcuni dei rischi descritti.

In relazione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero, se dalle misurazioni strumentali risulta esserci un'esposizione è necessario applicare misure preventive:

- pianificare una regolare manutenzione dei macchinari, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi;
- identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai più alti livelli di vibrazioni ed organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti idonei a ridurre le esposizioni individuali;
- pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale;
- pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi l'acquisto di macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida.

In relazione ai campi elettromagnetici (CEM), se dalle misurazioni strumentali risulta esserci un'esposizione, anche in questo caso è necessario applicare misure preventive:

- utilizzare metodi di lavoro che comportano una minore esposizione;

- verificare l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione;
- utilizzare altre soluzioni tecniche come protezioni fisse o analoghi sistemi di sicurezza;
- minimizzare la durata e l'intensità dell'esposizione;
- effettuare una manutenzione regolare e periodica degli utensili.

In merito ai rischi microclimatici, è necessario mantenere:

- un corretto quantitativo di aria salubre nei luoghi di lavoro chiusi (aerare sufficientemente l'ambiente di lavoro anche tramite l'ausilio di impianti di aerazione; controllo, manutenzione, sanificazione e pulizia degli impianti di condizionamento quando presenti);
- un'adeguata temperatura dei locali di lavoro (modificare la temperatura dell'ambiente o se non è possibile utilizzare tecniche localizzate per difendere il lavoratore da temperature troppo alte o troppo basse; proteggere il lavoratore mediante dispositivi di protezioni individuale; interrompere l'attività lavorativa frequentemente e svolgere altre lavorazioni; prevedere idonee aree ristoro con clima adeguato e bevande fredde e calde).

Rimandando a quanto già indicato nella scheda di profilo dell'addetto alla sabbiatura riguardo al rischio chimico, concludiamo parlando di rischio biologico, di movimentazione manuale dei carichi e di movimenti ripetitivi.

Per il rischio biologico, laddove presente, è bene attuare:

- profilassi medica adeguata;
- sostituzione periodica degli olii emulsionabili.

Se dalla valutazione dei rischi risulta una possibile esposizione al rischio di movimentazione manuale dei carichi (MMC) è necessario adottare le seguenti misure:

- adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;
- intervenire dal punto di vista tecnico/organizzativo per ridurre il rischio dovuto a: caratteristiche del carico (peso, ingombro, equilibrio, posizione); sforzo fisico richiesto (eccessivo, torsione tronco, movimenti bruschi, posizione instabile); caratteristiche dell'ambiente di lavoro (spazio insufficiente, pavimentazione, microclima); fattori individuali di rischio;
- se necessario eseguire l'attività con due o più operatori ed elaborare procedura relativa.

Infine in merito al lavoro ripetitivo, se dalla valutazione risulta una possibile esposizione a questo rischio è necessario adottare le seguenti misure:

- adottare interventi a livello strutturale con il fine di migliorare le posture e i movimenti incongrui, la compressione degli arti superiori e l'uso della forza: interventi sul lay-out, ergonomia postazione di lavoro, ergonomia attrezzature;
- interventi a livello organizzativo con il fine di migliorare la frequenza e la ripetitività dei gesti lavorativi e la carenza dei tempi di recupero: ritmi, pause, rotazione delle mansioni.

Il documento "Scheda Profilo di Rischio SPR 1 Addetto alla movimentazione manuale e meccanica dei carichi" redatto da Inail/ex Ispesl è scaricabile all'indirizzo:

http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/Industrie_meccaniche/ALLEGATI%20CAP.%205/3_RACCOLTA%20SCHEDE%20MANSIONE/SCHEDA%201_ADD.%20MC.pdf

UN VADEMECUM PER LIMITARE I DANNI DA ESPOSIZIONE A RADIOFREQUENZA

Da: PuntoSicuro
<http://www.puntosicuro.it>

08 novembre 2013

Tecnologie wireless: un rapporto contenente le raccomandazioni prioritarie per limitare le esposizioni a radiofrequenza, tenendo conto in particolare dei soggetti maggiormente esposti a rischio.

L'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) ha pubblicato in questi giorni, i risultati della valutazione del rischio per l'esposizione a radiofrequenza sulla base di una attenta disamina della letteratura scientifica internazionale, aggiornando il rapporto presentato nel 2009. Questo aggiornamento non si discosta sostanzialmente dal precedente per quanto riguarda l'analisi eziologica degli effetti sulla salute: peraltro non introduce sostanziali novità sul fronte della formulazione dei valori-limite di esposizione a tutela della popolazione.

Alcuni studi evidenziano un possibile aumento del rischio di tumore al cervello, nell'ipotesi di uso prolungato del telefono cellulare.

Alla luce di questi dati, in un contesto di rapido sviluppo tecnologico, L'ANSES, raccomanda di limitare l'esposizione della popolazione a radiofrequenza, tenendo conto in modo particolare dei soggetti più vulnerabili, come i bambini e i telephone-addicted (cioè gli utilizzatori intensivi, che superano di gran lunga i 60 minuti di chiamata giornalieri) e controllando nel contempo l'esposizione complessiva derivante da antenne.

Le frequenze radio sono ormai fonte di notevoli preoccupazioni ambientali e sociali: ed è proprio per rispondere a queste istanze che nel 2011 ANSES ha creato un gruppo di esperti permanente sul tema "Radiofrequenza e salute", unitamente ad un comitato composto anche dai cittadini maggiormente esposti, per ragioni sanitarie o topografiche.

Dunque, la pubblicazione presentata da ANSES, riassume i primi due anni di lavoro dell'istituzione fondata da ANSES, e nel contempo rielabora in modo significativo il rapporto presentato nel febbraio: tutti i potenziali effetti sulla salute causati dalla esposizione a radiofrequenza, cancerogeni o no, sono stati studiati e classificati sulla base dei valori-indice indicati dal Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC), (agenzia appartenente all'Organizzazione Mondiale della Sanità).

Uno dei capitoli più interessanti del rapporto ANSES, riguarda l'incidenza delle emissioni in radiofrequenza dal punto di vista biologico, in particolare riguardo al sonno, alle prestazioni cognitive e alla fertilità maschile, analizzando le differenti criticità, dal punto di vista sanitario, tra uomini e animali.

Tuttavia, anche se dal punto di vista del calcolo delle probabilità, gli effetti rilevati, dal punto di vista eziologico possono riferirsi, quasi certamente a determinate cause, visto il limitato numero di riscontri dal punto di vista statistico, si deve pertanto sottolineare che ad oggi, non è stato determinato un nesso di causalità scientificamente certo tra la radiofrequenza ed alcune specifiche patologie (nonostante l'evidente implementazione dei protocolli di comunicazione da 2G a 3G e, adesso, a 4G) .

Per questo motivo, non possono essere introdotti dei nuovi valori-limite di esposizione alle emissioni.

Comunque, anche se i telefoni cellulari sono, indubbiamente, la principale fonte di esposizione a radiofrequenza per la maggior parte della popolazione, ormai sembra che le esposizioni ambientali (come nel caso della presenza di stazioni radio-base o altre emittenti) e le loro variazioni temporali dovrebbero essere meglio documentati.

Così, per limitare l'esposizione alle frequenze radio, cercando più specificamente di tutelare i

soggetti maggiormente vulnerabili, l'agenzia ANSES raccomanda:

- agli utenti di telefonia mobile ad alta intensità (in modalità di conversazione), di utilizzare il kit mani libere e, più in generale, di acquistare possibilmente telefoni che registrino i livelli più bassi di DAS (tasso di assorbimento della radiofrequenza da parte del corpo umano, noto come SAR nel mondo anglosassone) ;
- di ridurre l'esposizione dei bambini, incoraggiando un uso moderato dei telefoni cellulari;
- di continuare a migliorare la caratterizzazione delle modalità di esposizione alle emissioni della popolazione sia in ambiente interno che in ambiente esterno mediante l'attuazione di campagne di misurazione ad hoc finanziate dal governo centrale;
- di sviluppare nuove piattaforme di comunicazione in radiofrequenza tali da ridurre i rischi da esposizione ambientale (cercando di contenere o ridurre il tasso tendenziale di crescita delle emittenti sul territorio nazionale);
- di estendere, infine, l'obbligo legislativo di visualizzazione del tasso di assorbimento della radiofrequenza da parte del corpo (DAS), come già avviene per i telefoni cellulari a tutti gli attuali dispositivi che emettono campi elettromagnetici da utilizzare vicino al corpo (ad esempio i touch pad, o i dispositivi per il controllo del sonno del bambino).

Il rapporto "Radiofrequenze e salute" di ANSES (in francese) è scaricabile all'indirizzo:

<http://www.anses.fr/fr/documents/AP2011sa0150Ra.pdf>

Il comunicato stampa di ANSES relativo a "Radiofrequenze e salute" (in francese) è scaricabile all'indirizzo:

<http://www.anses.fr/fr/documents/PRES2013CPA18.pdf>

PROFILO DI RISCHIO PER L'ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA

Da: PuntoSicuro

<http://www.puntosicuro.it>

12 novembre 2013

Le indicazioni dell'Inail relative al profilo di rischio dell'addetto all'attrezzaggio e alla manutenzione ordinaria nelle industrie meccaniche. I fattori di rischio e le misure di prevenzione. Focus su rischi infortunistici, rumore e vibrazioni.

Se una manutenzione regolare è essenziale per mantenere impianti, macchine, attrezzature sicuri ed affidabili, molti articoli di PuntoSicuro hanno sottolineato come i lavori di manutenzione siano anche un'attività ad alto rischio.

Per parlare di manutenzione possiamo fare riferimento alla ricerca Inail "Profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e pubblici esercizi: Industrie Meccaniche" e presentare un nuovo "Profilo di Rischio", quello dell'addetto all'attrezzaggio e alla manutenzione ordinaria.

Nel documento "Scheda Profilo di Rischio SPR 3 - Addetto all'attrezzaggio e manutenzione ordinaria" si indicano innanzitutto i suoi compiti. È un lavoratore specializzato a svolgere tutte le operazioni necessarie a predisporre la macchina per la produzione (cambio e sostituzione degli stampi) e loro manutenzione ordinaria. Le operazioni vengono svolte con gli impianti fermi.

Questi i principali fattori di rischio connessi alla professione:

- traumi, lacerazioni, contusioni, ferite, provocati da cadute e scivolamenti;
- elettrocuzione o ustioni causate dal contatto con parti in tensione delle macchine;
- lesioni agli occhi causate dalla proiezione di frammenti;
- lesioni a carico dell'apparato uditivo (ipoacusia, perdita dell'udito) causate dall'elevato rumore presente nel reparto produttivo;
- lombalgie e traumi al rachide dovuti alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (vibrazioni trasmesse dalle macchine);
- esposizione a radiazioni ottiche artificiali (emesso dal pezzo portato a temperatura di più di 1.000°C che emette radiazione luminosa infrarosso);
- esposizione a campi elettromagnetici (forni ad induzione magnetica);
- stress termico provocato dal microclima (sbalzi di temperatura: esterno/interno);
- malattie respiratorie, dermatologiche e a carico dell'apparato digerente dovuto rispettivamente ad inalazione, contatto o ingestione di prodotti chimici;
- lesioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico causate da lavoro ripetitivo e dalla movimentazione manuale dei carichi.

Prima di dare informazioni sulla prevenzione sono descritte anche le principali macchine/impianti correlate all'attività dell'addetto:

- apparecchi di sollevamento (carrello elevatore, carroponte, ecc.): smontaggio parti da sostituire (cambio produzione o rottura) e trasferimento in deposito dedicato; prelievo nuovo pezzo da deposito e montaggio;
- elettroutensili: trapani, avvitatori, smerigliatrici, aria compressa per la pulizia della macchina ed il fissaggio di parti;
- utensili manuali;
- saldatrici.

Queste invece le principali materie/sostanze utilizzate o sviluppate nel processo di lavoro:

- polveri metalliche (montaggio e pulizia);
- oli lubrificanti (sostituzione ed integrazioni nelle macchine);
- grasso (sostituzione ed integrazioni nelle macchine);
- oli esausti (sostituzione nelle macchine e trasferimento al deposito rifiuti speciali);
- prodotti lubrificanti e disincrostanti (montaggio e inceppamenti).

Presentiamo ora brevemente le misure di prevenzione e protezione correlate ad alcuni dei fattori di rischio presentati.

Queste le indicazioni generali per la prevenzione dei rischi infortunistici:

- garantire che i pavimenti dei luoghi di lavoro siano fissi, stabili e antisdrucchiolevoli, nonché esenti da cavità o piani inclinati pericolosi;
- eliminare lungo le vie di circolazione evidenti ostacoli;
- mantenere l'area di lavoro in ordine ed evitare l'accumulo di materiale che possa intralciare i movimenti dell'operatore;
- dotare gli ambienti di lavoro di sufficiente illuminazione naturale e/o artificiale e garantire idoneo fattore di uniformità dell'illuminazione;
- dotare l'ambiente di lavoro di idonea segnaletica di sicurezza e vietare l'accesso alle persone non autorizzate;
- progettare in modo adeguato le vie di circolazione per veicoli e pedoni al fine di evitare investimenti, incidenti tra mezzi e ribaltamenti;
- adottare nei lavori in quota idonei parapetti o altre precauzione adatte ad eliminare il pericolo di caduta dall'alto;
- prevedere idonee procedure e istruzioni operative per lo scarico e lo stoccaggio in magazzino di materie prime;
- utilizzare scaffalature, bancali, ecc. idonei a sostenere e trattenere il carico da immagazzinare;
- prevedere idonee procedure e istruzioni operative per l'approvvigionamento del materiale dal magazzino ai reparti di produzione al fine di evitare un'interferenza con le attività di reparto e ribaltamenti;
- prevedere idonei sistemi di trattenuta e idonei accessori per imbracatura (catene, fasce, funi);
- prevedere idonee procedure e istruzioni operative per l'attrezzaggio di impianti e macchine;
- in caso di inceppamento della macchina, vietare la rimozione delle protezioni per intervenire e attendere l'intervento di personale specializzato;
- verificare che le macchine e attrezzature siano dotate dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) di cui alla Direttiva Macchine o alla specifica Direttiva di Prodotto;
- verificare che le macchine/impianti immesse sul mercato dopo il 21/09/96 siano corredate da marcatura CE, manuale d'istruzione, dichiarazione di conformità CE;
- verificare che le attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2 del D.Lgs.81/08 siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V del medesimo decreto;
- verificare che nel corso della valutazione dei rischi siano stati individuati i rischi palesi delle macchine e delle attrezzature di lavoro;
- eseguire manutenzione periodica e programmata delle macchine e delle attrezzature di lavoro al fine di mantenere l'efficienza dei RES;
- prevedere specifiche procedure o istruzioni operative per svolgere tutte le attività che comportano lo stoccaggio, il trasporto e la manipolazione di agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- prevedere procedure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- verificare la sicurezza delle apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo;
- mantenere i cavi elettrici in ordine;
- sottoporre le attrezzature elettriche difettose o che presentano anomalie sospette a ispezione ed eventuale riparazione da parte di un tecnico elettricista qualificato.

La scheda di profilo di rischio si sofferma su molti rischi (rumore, vibrazioni sistema manobraccio, vibrazioni corpo intero, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima, rischio chimico, rischio biologico, movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi).

Ad esempio in relazione al rischio rumore, e all'eventuale esposizione a livelli di rumore eccessivo prodotto principalmente dalle attrezzature meccaniche, a cui si somma quello di fondo dovuto a impianti in genere, se dalle misurazioni strumentali risulta esserci un'esposizione è bene provvedere ad applicare misure preventive:

- ridurre il rumore alla fonte, cioè progettare e acquistare macchine con la più bassa emissione di rumore;
- limitare la propagazione delle onde sonore, isolando la sorgente sonora utilizzando per le pareti, i muri ed i soffitti degli ambienti di lavoro dei materiali isolanti e/o assorbenti;
- limitare il tempo di esposizione del lavoratore.

Può essere necessario l'utilizzo di idonei DPI otoprotettori (cuffie o tappi), come definiti dall'analisi strumentale e dalla valutazione del rischio rumore.

Concludiamo dando qualche informazione sulla prevenzione delle vibrazioni sistema mano-braccio.

Se infatti dalle misurazioni strumentali risulta esserci un'esposizione è bene provvedere ad applicare misure preventive:

- adottare sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la forza di pressione o spinta da applicare all'utensile (impugnature e prolunghe).
- sostituire i macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni con macchinari che espongano a minori livelli di vibrazioni;
- effettuare manutenzione regolare e periodica degli utensili;
- adottare cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni.

Può essere necessario l'utilizzo di DPI (guanti antivibranti).

Il documento "Scheda Profilo di Rischio SPR 3 - Addetto all'attrezzaggio e manutenzione ordinaria" realizzato da Inail è scaricabile all'indirizzo.

http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/Industrie_meccaniche/ALLEGATI%20CAP.%205/3_RACCOLTA%20SCHEDE%20MANSIONE/SCHEDA%203%20_ADD.%20ATTREZZAGGIO.pdf